

# SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.121 DEL 08/04/13



## NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(a cura di Marco Spezia - [sp-mail@libero.it](mailto:sp-mail@libero.it))

### INDICE

LA STRAGE CONTINUA!	1
A PROPOSITO DI VIDEOSORVEGLIANZA	4
MORTI SUL LAVORO: 92 DALL'INIZIO DELL'ANNO	7
AMIANTO NELLE SCUOLE A MILANO SCATTA L'INCHIESTA DELLA PROCURA	9
L'EUROPA DA' RAGIONE A CITTADINI CONTRO L'AMIANTO E A CHI SOSTIENE CHE LE DISCARICHE DI AMIANTO NON SONO LA SOLUZIONE	10
LE NOVITA' RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI ESPOSTI A CAMPI ELETTRROMAGNETICI	11
SULL'OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO RIPETITIVO	13
ACCORDO STATO REGIONI SU FORMAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO	16

## **LA STRAGE CONTINUA!**

Dall'Osservatorio Indipendente di Bologna morti per infortuni sul lavoro  
<http://cadutisullavoro.blogspot.it/>

sabato 6 aprile 2013

**SONO MORTI ARCANGELO PALMIERI NEL FRUSINATE E LEONARDO TURCO A LUCERNA DI FOGGIA**

Frosinone 5 aprile 2013. E' morto Arcangelo Palmieri, 60 anni. Palmieri era impegnato nella raccolta dei rifiuti a Broccostella, in Ciociaria, quando è rimasto schiacciato dal compattatore. E' morto due ore più tardi all'ospedale di Sora, dove era stato trasportato dopo i soccorsi del personale del 118. Palmieri è titolare della stessa azienda che svolge la raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Broccostella. Dai primi accertamenti Palmieri sarebbe rimasto schiacciato tra il mezzo per la raccolta dei rifiuti e una recinzione di legno. Le cause dell'incidente sono ancora da stabilire e gli agenti della polizia locale.

Foggia 5 aprile 2013. E' morto Leonardo Turco agricoltore di 55 anni. Turco era scomparso per alcune ore della giornata di ieri, poi ritrovato morto in un canale adiacente a un campo in contrada Brecciulli a Lucera. L'agricoltore stava lavorando in un terreno di sua proprietà e si sarebbe ribaltato con il suo trattore finendo nel letto del fiume, dove è rimasto schiacciato e ferito mortalmente dallo stesso mezzo che gli è rovinato addosso. L'allarme era stato dato nel tardo pomeriggio dai familiari che non lo avevano visto rincasare e hanno avvertito i carabinieri, ma solo intorno alle 22. Per estrarlo dal fiume e da sotto il trattore sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco

mercoledì 3 aprile 2013

**E' MORTO VINICIO ARTUSO ALLO STADIO MONIGO DI TREVISO**

Treviso 3 aprile 2013. E' morto Vinicio Artuso di 58 anni. Artuso è morto oggi pomeriggio allo stadio Monigo di Treviso. La tragedia poco dopo le 14 cadendo da una gru. La vittima si trovava presso gli spalti della struttura, dove stava sistemando una recinzione. Improvvisamente, per cause e dinamiche in via d'accertamento dalla Spisal e della polizia, il carrello elevatore si è rovesciato da un lato disarcionando il povero operaio.

mercoledì 27 marzo 2013

**MUORE UN OPERAIO ROMENO DI 61 ANNI IN PROVINCIA DI RIETI**

Rieti 26 marzo 2013. E' morto un operaio romeno di 61 di cui non si conosce ancora l'identità. La tragedia a Poggio Moiano dove la vittima è rimasta schiacciata da una pesante lastra di marmo. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'operaio romeno che lavorava già da 16 anni in quell'azienda stava lavorando all'interno di un impianto per l'estrazione del travertino, quando la lastra si è staccata dalla parete e l'ha investito, uccidendolo sul colpo. Vani i soccorsi del 118 che ha fatto giungere sul posto anche un'eliambulanza. Sono già 6 dall'inizio dell'anno i romeni morti sui luoghi di lavoro dall'inizio dell'anno. I romeni tutti gli anni pagano un prezzo elevatissimo di sangue, rappresentano da soli un terzo di tutti i morti sul lavoro tra gli stranieri.

lunedì 25 marzo 2013

**ORRIBILE LA MORTE DI UN'OPERAIA DI 39 ANNI NEL BIELLESE**

Biella 25 marzo 2013. Orribile morte di un'operaia tessile. L'operaia stava lavorando a un'orditrice quando negli ingranaggi è finito un lembo del vestiario che aveva indosso, trascinandola col corpo negli ingranaggi e conducendola ad una morte atroce. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo dalla macchina, delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Vigliano.

venerdì 22 marzo 2013

**E' MORTO UN OPERAIO IN UN CANTIERE NEL CUNESE**

Cuneo 22 marzo 2013. E' morto Silvio Antonelli un operaia di 61 anni in un cantiere. Antonelli è stato investito da un blocco di ferro e cemento questa mattina, a Bastia Mondovì in direzione di Carrù. Vani i tentativi di rianimazione da parte del 118. Intervenuti carabinieri e Spresal dell'Asl.

giovedì 21 marzo 2013

**ANGELO ZANOVELLO È MORTO A 67 ANNI CADENDO DALL'ALTO**

Vicenza 20 marzo 2013. È morto Angelo Zanovello a 67 anni, già pensionato cadendo da 7 metri d'altezza. La tragedia a Noventa Vicentina. Zanovello è morto per i gravi traumi riportati con la caduta. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della locale stazione e del personale dello Spisal dell'Ulss 6, Zanovello si trovava in una palestra privata e stava innalzando un muro divisorio per conto della ditta confinante. Indagini sono ora in corso per chiarire le dinamiche del tragico episodio, se siano state rispettate le norme e gli accorgimenti in materia di sicurezza e a che titolo il pensionato stesse effettuando i lavori per la ditta di materiali elettrici.

mercoledì 20 marzo 2013

**MUORE OPERAIO STRANIERO DI 47 ANNI SULL'A8 MI-VA**

Milano 19 marzo 2013. È morto un operaio straniero di 47 anni in un incidente stradale accaduto la notte scorsa sull'autostrada A8, Milano-Varese, poco prima di mezzanotte. Lavorava in un cantiere, quando è rimasto coinvolto in un incidente fra 2 vetture. Durante lo schianto fra le vetture, una delle automobili, nel tratto tra Lainate e la Barriera Nord del capoluogo lombardo, è carambolata in un cantiere stradale dove erano al lavoro alcuni addetti. L'operaio straniero di 47 anni è stato investito in pieno ed è morto sul colpo. I conducenti delle vetture, un uomo di 75 anni e uno di 30, sono stati rispettivamente trasportati dal 118 agli ospedali di Varese e Legnano.

lunedì 18 marzo 2013

**E' MORTO CADENDO DA UNA TETTOIA PIETRO GIACOMINO**

Torino 17 marzo 2013. È morto Pietro Giacobino, 55 anni. Giacomino è morto dopo essere caduto nel vuoto dalla tettoia dell'azienda di carta dismessa di Germagnano, dove lavorava come custode. La vittima è rimasta uccisa sul colpo a causa del cedimento della tettoia in plastica. La moglie ha fatto scattare l'allarme, preoccupata di non rivedere tornare a casa.

sabato 16 marzo 2013

**E' MORTO A SARMONETA DI LATINA ALDO BATTISTI**

Latina 15 marzo 2013. È morto Aldo Battisti, operaio di 56 anni, dopo alcune ore di agonia in ospedale di Latina, dove era arrivato gravissimo, purtroppo è morto dopo diversi tentativi di rianimarlo. Battisti era precipitato dal tetto di un'abitazione di Sermoneta mentre lavorava. Un volo di diversi metri gli è purtroppo stato fatale. La tragedia si è consumata in pochi istanti a Sarmoneta nel primo pomeriggio: sembra che abbia perso l'equilibrio e si è schiantato a terra sbattendo violentemente la testa. Sul posto c'erano i proprietari dell'abitazione, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

venerdì 15 marzo 2013

**E' MORTO CLAUDIO BIANCHI A GAZZADA SCHIANNO DI VARESE**

Varese 14 marzo 2013. È morto Claudio Bianchi di 46 anni cadendo da un'altezza di 10 metri a Gazzada Schianno. La vittima era figlio del titolare del supermercato di alimentari all'ingrosso, stava eseguendo alcuni lavori nel pomeriggio quando avrebbe perso l'equilibrio, precipitando al suolo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Bianchi è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Circolo di Varese, dove è morto per i traumi riportati nella caduta.

martedì 12 marzo 2013

**E' MORTO DARIO MORARO NEL CUNESE**

Cuneo 12 marzo 2013. È morto Dario Moraro mentre lavorava con il trattore in un campo a San Sebastiano, frazione di Fossano. Secondo una prima ricostruzione Moraro è rimasto impigliato nell'albero cardanico collegato al trattore. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri a per la povera vittima non c'era più niente da fare.

lunedì 11 marzo 2013

**E' MORTO B.G SCIVOLANDO IN UNA VASCA A CASTELLAMARE DI STABIA**

Napoli 11 marzo 2013. È morto B.G operaio edile di 61 anni a Castellamare di Stabia. La vittima che lavorava in una ditta specializzata nella fabbricazione di blocchi di cemento ed era addetto al riempimento di vasche collocate a livello del terreno, profonde circa 3-4 metri ed è sci-

volata nella buca e coperto dalla sabbia trasportata dall'impianto rimasto in funzione. La salma è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia in attesa dei rilievi autoptici disposti dal tribunale di Torre Annunziata. Dai primi accertamenti degli agenti del commissariato, l'operaio risulterebbe regolarmente assunto dalla ditta presso cui lavorava.

sabato 9 marzo 2013

**TRE DONNE MORTE NEL MERCATO DI GUASTALLA A CAUSA DELL'ESPLOSIONE DI BOMBOLE A GAS PROVOCATE DA UN INCENDIO**

Reggio Emilia 9 marzo 2013. Sono morte Teresa Montagna, 49 anni, moglie del titolare, la loro figlia, Rossana Mango, 27, e la cognata Bianca Maria Montagna, 43 anni. Sono 3 le donne morte e 6 i feriti e ustionati a causa dell'esplosione di un furgone rosticceria ambulante avvenuto nella tarda mattina nel mercato di Guastalla. Dalle prime notizie, pare che un incendio all'interno del furgone adibito a rosticceria ambulante abbia coinvolto delle bombole di gas. Le vittime non sono ancora state trovate, ma sarebbero nel camioncino bruciato. I feriti fra i passanti. Interventute forze dell'ordine e soccorritori del 118 con l'elisoccorso. anche il marito di Teresa Montagna è rimasto gravemente ferito nell'esplosione

giovedì 7 marzo 2013

**E' MORTO FRANCESCO ARANCIO SULL'AUTOSTRADA A19 IN DIREZIONE PALERMO**

Palermo 7 marzo 2013. E' morto Francesco Arancio, autotrasportatore palermitano di 55 anni. Arancio si è schiantato oggi pomeriggio contro il guardrail, all'altezza di Villabate sull'autostrada A19. La tragedia nel primo pomeriggio, nei pressi del curvone in cui, negli ultimi anni, si sono registrati altri tragici schianti. Arancio stava viaggiando in direzione Palermo quando ha perso il controllo del TIR, uscendo fuori strada e rimanendo ucciso sul colpo: Per estrarre il corpo senza vita del povero camionista è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale che hanno raccolto tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Probabilmente anche le forti raffiche di vento hanno inciso sull'uscita di strada di Arancio.

## A PROPOSITO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Da: Cobas Pisa

<http://www.cobaspisa.it/>

28 marzo 2013

Riflessioni di Marco Spezia sulla installazione di telecamere nei luoghi di lavoro

Come specificato nel Provvedimento del garante della Privacy sotto riportato *"il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali"*, cioè quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che trovi all'indirizzo:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248>

A partire da tale Decreto il Garante della Privacy ha emesso il "Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), scaricabile all'indirizzo:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680>.

Infine all'indirizzo:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1002987>

si trovano altri rimandi alla normativa relativa alla videosorveglianza.

In sostanza l'utilizzo di videosorveglianza in ambienti privati (e nella fattispecie negli ambienti di lavoro) è possibile purché vengano applicati dal proprietario dei luoghi e (nel tuo caso) dal datore di lavoro i seguenti accorgimenti

La videosorveglianza deve essere giustificata da comprovati motivi di tutela della sicurezza o dei beni delle persone o dell'azienda.

A tale proposito il Provvedimento del Garante riporta al punto 2:

*"Un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:*

- 1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;*
- 2) protezione della proprietà;*
- 3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;*
- 4) acquisizione di prove.*

*La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati".*

Tutti gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata, mediante apposito cartello da applicarsi prima dell'area video sorvegliata (il modello è riportato nel Provvedimento) che deve essere di dimensioni e forma tale da essere chiaramente visto, e se necessario illuminato. Tutti gli interessati dovrebbero essere inoltre informati della presenza di sistemi di videosorveglianza, mediante comunicazione scritta, da consegnare o diffondere a tutti i lavoratori o possibili visitatori, specificante in dettaglio la tipologia di videosorveglianza (telecamere fisse o brandeggiabili, loro ubicazione, area interessata, registrazione o meno delle immagini rilevate).

A tale proposito il Provvedimento del Garante riporta al punto 3.1:

*"Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.*

*A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa minima, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita [...] e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento.*

*Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.*

*Il supporto con l'informativa:*

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;*
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;*
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.*

*Il Garante ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi [...], disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito)".*

In caso di sistemi evoluti di videosorveglianza (ad esempio associati a software di elaborazione delle immagini per il riconoscimento delle persone e di comportamenti anomali) deve essere richiesta specifico parere (verifica preliminare) al Garante della Privacy.

A tale proposito il Provvedimento del Garante riporta al punto 3.2.1:

*"Devono essere sottoposti alla verifica preliminare di questa Autorità i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.*

*Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza".*

Le immagini registrate devono essere memorizzate per non più di ventiquattro ore (o di più, se strettamente necessario, ad esempio relativamente a periodi di festività, ma comunque non oltre la settimana) e la cancellazione delle immagini antecedenti deve avvenire in maniera automatica.

A tale proposito il Provvedimento del Garante riporta al punto 3.4:

*"Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario – e predeterminato – a raggiungere la finalità perseguita.*

*La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.*

*Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni*

*supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare".*

La videosorveglianza non può essere utilizzata per verificare il comportamento dei lavoratori sul luogo di lavoro, né il rispetto dell'orario di lavoro (ad esempio la telecamera non può inquadrare una postazione operativa di lavoro o la timbratrice di ingresso/uscita).

A tale proposito il Provvedimento del Garante riporta al punto 4.1:

*"Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge).*

*Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone o su veicoli addetti al servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti".*

*Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice [pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro].*

*L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice [punibile, ai sensi dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei lavoratori) con l'ammenda da 52 euro a 516 euro o con l'arresto da 15 giorni ad un anno]".*

Infine, i sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro devono essere installati previo accordo con le RSA, mancando il quale deve provvedere all'autorizzazione l'Ispettorato del Lavoro.

A tale proposito il Provvedimento del Garante riporta al punto 4.1:

*"Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".*

## MORTI SUL LAVORO: 92 DALL'INIZIO DELL'ANNO

Da: Articolo 21

<http://www.articolo21.org>

“Dall’inizio dell’anno sono documentati 92 lavoratori morti per infortuni sui luoghi di lavoro. Il 42% sono morti in edilizia, il 20% in agricoltura, l’8,9% nell’industria e il 8,6% nell’autotrasporto, in tanti muoiono nei servizi. Se si aggiungono i morti sulle strade e in itinere si superano le 185 vittime (stima minima)”.

Questo il dato fornito da Carlo Soricelli dell’[Osservatorio Indipendente di Bologna](#) morti sul lavoro. E a queste cifre dovremmo purtroppo aggiungere i morti di Civitanova Marche, suicidatisi sui luoghi del non lavoro.

“Dall’01/01/08 giorno di apertura dell’Osservatorio a oggi 2013 – scrive Soricelli – sono morti per infortunio sul lavoro oltre 5.000 lavoratori di cui 2.553 sui luoghi di lavoro e gli altri sulle strade e in itinere.

Un’autentica carneficina che purtroppo viene sottostimata dalle statistiche ufficiali e ignorata dalla politica che potrebbe fare moltissimo, e con poche risorse, per far diminuire drasticamente questo fenomeno che ci vede primi in questa triste classifica in Europa, dove i morti sono mediamente un terzo di quelli italiani.

Nel 2012 sono morti 1.180 lavoratori (stima minima) di cui 625 sui luoghi di lavoro (tutti documentati). Si arriva a superare il numero totale di oltre 1.180 vittime se si aggiungono i lavoratori deceduti in itinere e sulle strade che sono considerati giustamente, per le normative vigenti, morti per infortuni sul lavoro a tutti gli effetti.

L’Osservatorio considera “morti sul lavoro” tutte le persone che perdono la vita mentre svolgono un’attività lavorativa, indipendentemente dalla loro posizione assicurativa e dalla loro età. Molte vittime non hanno nessuna assicurazione e muoiono lavorando in “nero” ed intere categorie non sono considerate morti sul lavoro. Praticamente sono morti sul lavoro invisibili.

Vedrete quante di queste morti, come gli anni scorsi, spariranno dalle statistiche ufficiali quando ci sarà il resoconto del 2012, che è sempre intorno a -20% rispetto ai rilevamenti dell’osservatorio. Non sono segnalati a carico delle province i lavoratori morti sul lavoro che utilizzano un mezzo di trasporto e i lavoratori deceduti in autostrada: agenti di commercio, autisti, camionisti, ecc. e lavoratori che muoiono nel percorso casa-lavoro / lavoro-casa.

La strada può essere considerata una parentesi che accomuna i lavoratori di tutti i settori e che risente più di tutti gli altri della fretta, della fatica, dei lunghi percorsi, dello stress e dei turni pesanti in orari in cui occorrerebbe dormire, tutti gli anni sono percentualmente dal 50 al 55% di tutti i morti sul lavoro.

Purtroppo è impossibile sapere quanti sono i lavoratori pendolari sud-centro nord, centro-nord sud, soprattutto edili meridionali che muoiono sulle strade percorrendo diverse centinaia di km nel tragitto casa-lavoro, lavoro-casa. Queste vittime sfuggono anche alle nostre rilevazioni, come del resto sfuggono tanti altri lavoratori, soprattutto in nero o in grigio che muoiono sulle strade. Tutte queste morti sono genericamente classificate come “morti per incidenti stradali”.

“La morte -afferma Soricelli – accompagna tutti i giorni gli operai e gli impiegati quando entrano nelle vecchie fabbriche che non sono ristrutturate con le normative antisismiche del 2005. Dopo il terremoto in Emilia risulta evidente che milioni di lavoratori rischiano di rimanere uccisi sotto capannoni obsoleti costruiti prima delle normative antisismiche. Fabbriche che possono venire giù come castelli di sabbia in caso di nuovi terremoti.

Si sta facendo qualcosa per mettere in sicurezza questi luoghi di lavoro? E lo Stato che misure sta mettendo in campo per farli rendere conformi alle norme anti sismiche? Io credo che tutto stia finendo nel dimenticatoio. Se forti scosse capiteranno durante il giorno e non di notte come nel terremoto in Emilia, ci sarà una strage di lavoratori che sotto i tetti di quelle fabbriche ci lavorano...”

Infortuni sul lavoro, quegli invisibili di cui si parla poco e male in tv e nei principali organi di informazione e di cui ci si ricorda solo alla luce delle stragi più eclatanti, ma il bollettino di guerra miete vittime ogni giorno nell'indifferenza generale. Articolo21 nel direttivo del 9 aprile rilancia il tema dei "temi dimenticati" affinché possano trovare finalmente spazio nelle principali emittenti radiotelevisive.

8 aprile 2013

## AMIANTO NELLE SCUOLE A MILANO SCATTA L'INCHIESTA DELLA PROCURA

Da Basta morte sul lavoro

<http://bastamortesullavoro.blogspot.com/>

La città è ancora piena di questa sostanza, secondo gli uffici giudiziari. Che puntano il dito sulla lentezza delle bonifiche.

Palazzo Marino ha già impegnato 12 milioni di euro: "Stiamo rispettando la tabella di marcia".

di DAVIDE CARLUCCI

La Procura indaga sull'amianto nelle scuole materne e nei nidi di Milano. Due pm - Alessandra Cecchelli e Maria Ripamonti, coordinate dal procuratore aggiunto Nicola Cerrato - hanno affidato alla ASL una delega di indagine per capire quanto sia diffusa la presenza della sostanza killer negli asili della città e se esista un pericolo per i bambini. E lo hanno fatto dopo che l'Ona, l'Osservatorio nazionale sull'amianto, ha presentato un esposto raccogliendo le preoccupazioni dei genitori.

La denuncia si basa sia su notizie di stampa sia su mozioni e interpellanze, come quelle presentate da Marco Cormio (Pd) e da Matteo Salvini (Lega). E sulle risposte del Comune, come la nota tecnica di ottobre sull'appalto per la bonifica del nido di viale Suzzani, che per l'associazione sarebbe "confessorio delle responsabilità" di Palazzo Marino: in sostanza, per gli avvocati Ezio Bonanni e Simonetta Macor, la rimozione dell'asbesto procederebbe a rilento.

"Questo è grave - dice Bonanni - perché i più piccoli sono molto più esposti degli adulti ai rischi per la salute".

L'Ona parla di 22 casi e cita anche una relazione tecnica e varie testimonianze su un condominio confinante in una scuola materna, in via Dionigi Bussola, dove la pericolosa fibra è stata usata in modo massiccio per le coperture. Sul tavolo dei pm sta per arrivare la relazione firmata da Susanna Cantoni, dirigente dell'Asl. Dati alla mano, l'allarme potrebbe in parte rientrare. Il Comune è pronto a dimostrare alla Procura che sta facendo quanto gli compete. Un primo monitoraggio, risalente a primavera del 2011 - fino ad allora non ce ne sono mai stati - ha portato a individuare su un totale di 275 materne e nidi 47 strutture con amianto. Ma in molti casi la presenza è minima, circoscritta in zone non frequentate né dai bambini né dagli educatori.

In altri casi, inoltre, l'amianto è "catturato" nei pavimenti di linoleum e non dovrebbe disperdersi.

Ci sono però dieci edifici per i quali è programmata una bonifica: nelle vie Borsa 6, Padova 25, Oglio 21/23, Ogetti 15, Cretese 15, Imbriani 21, Venini 80, Quinto Romano 26, Thomas Mann 9, Narcisi 2.

Sono stati già bonificate, invece, altre sette strutture: oltre al nido di viale Suzzani, gli asili di via Benedetto Marcello, Palermo 17, San Bernardo da Chiaravalle 19, Beroldo 8, Cilea 52, Monte Rotondo 10.

Per gli interventi già previsti, la giunta di Giuliano Pisapia ha stanziato 6 milioni di euro. E altri 6,2 sono per appalti da aggiudicare. "Stiamo rispettando la tabella di marcia - fanno sapere dall'assessorato ai Lavori pubblici - e l'obiettivo è intervenire su tutti i casi, progressivamente".

E' in dirittura d'arrivo il monitoraggio sulle elementari e medie, 230 istituti frequentati da 30-mila studenti.

Spunteranno come funghi, si prevede, tracce, sia pure minime, di eternit.

Perché "Milano è ancora piena di amianto", assicurano in Procura. Ma fino a quando il problema era dimenticato, la polvere restava sotto il tappeto. Ora i genitori chiedono soluzioni rapide. "E' un'emergenza non solo sociale e sanitaria - scrive l'Ona - ma anche giudiziaria".

26 marzo 2013

## **L'EUROPA DA' RAGIONE A CITTADINI CONTRO L'AMIANTO E A CHI SOSTIENE CHE LE DISCARICHE DI AMIANTO NON SONO LA SOLUZIONE**

Da: Cittadini contro l'amianto

<http://cittadinicontraamianto.blogspot.it/>

mercoledì 20 marzo 2013

Giovedì 14 marzo 2013 a Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente.

Il testo integrale è riportato all'indirizzo:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0093&language=IT&ring=A7-2013-0025>

E' un IMPORTANTE atto del Parlamento Europeo a favore del riciclo del rifiuto amianto.

Chiediamo ora e subito la MORATORIA per le autorizzazioni in corso in Lombardia e nel resto d'Italia delle discariche di amianto e l'istituzione di una commissione nazionale di esperti super partes che valuti le migliori tecniche per l'inertizzazione.

Viene affermato con precisione quanto noi sosteniamo da tempo: il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non é più il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente (in particolare nell'aria e nelle acque di falda). La realizzazione di discariche di rifiuti di amianto è una soluzione solo provvisoria del problema, essendo la fibra di amianto pressoché indistruttibile nel tempo, poiché sarebbe lasciata alle future generazioni. Pertanto risulta di gran lunga preferibile optare per impianti di inertizzazione dell'amianto.

La risoluzione continua sottolineando che devono altresì essere adottate misure – con il consenso dei cittadini interessati – volte a promuovere e sostenere tanto la ricerca nell'ambito delle alternative ecocompatibili, quanto le tecnologie che se ne avvalgono, nonché a garantire procedimenti quali l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, ai fini dell'inattivazione delle fibre e della loro conversione in materiali che non mettono a repentaglio la salute pubblica.

Per quanto riguarda lo smaltimento, la risoluzione invita anche la Commissione e gli Stati membri a garantire che qualsiasi rifiuto contenente amianto, indipendentemente dal contenuto di fibre, sia classificato come rifiuto pericoloso e quindi smaltito esclusivamente in specifiche discariche per rifiuti pericolosi, in conformità della direttiva 1999/31/CE, o, previa autorizzazione, essere trattati in appositi impianti, testati e sicuri, di trattamento e inertizzazione, e che la popolazione interessata deve essere informata al riguardo.

E' evidente, quindi, che tutte le autorizzazioni in corso per i progetti di discariche di amianto dovranno essere bloccate perché non rispettano questi requisiti. Chi praticherà altre vie si porrà contro le direttive europee e ne risponderà sul piano politico e sociale.

Spetta ora a tutti cittadini del nostro Paese imporre il rispetto di questa Risoluzione.

Come primo passo coordiniamoci per chiedere la MORATORIA subito per le autorizzazioni in corso in Lombardia e nel resto d'Italia delle discariche di amianto e l'istituzione di una commissione nazionale di esperti super partes che valuti le migliori tecniche per l'inertizzazione (una richiesta che noi facciamo da anni).

Per info:

[nodiscaricadiamianto@yahoo.it](mailto:nodiscaricadiamianto@yahoo.it)

cell. 3389875898

Cittadini contro l'amianto

20 marzo 2013

## **LE NOVITA' RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI ESPOSTI A CAMPI ELETTROMAGNETICI**

Da: PuntoSicuro  
<http://www.puntosicuro.it>

28 marzo 2013

Lavoratori esposti ai campi elettromagnetici: le implicazioni della classificazione nel Gruppo 2B IARC dei campi da 30 kHz a 300 GHz e dei futuri aggiornamenti della Direttiva 2004/40/CE. Le disposizioni generali e specifiche del Testo Unico.

In questi anni diverse ricerche hanno riguardato la tutela della salute correlata all'esposizione ai campi elettromagnetici. E lo stesso legislatore europeo si sta muovendo per future operazioni di aggiornamento della relativa Direttiva comunitaria 2004/40/CE.

Affrontiamo questi aspetti attraverso una comunicazione presentata al 74° Congresso Nazionale SIMLII "2011 - Dall'Unità d'Italia al Villaggio Globale. La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato" (Torino, 16-19 novembre 2011), pubblicata sul supplemento al numero di luglio/settembre 2011 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.

Nella comunicazione "Implicazioni per la tutela della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici", a cura di F. Gobba (Cattedra di Medicina del Lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia), viene affrontata sia la recente classificazione delle radiofrequenze (30 kHz - 300 GHz) nel Gruppo 2B IARC ("probabile cancerogeno per l'uomo, sulla base di evidenza limitata nell'uomo ed evidenza sufficiente negli animali da esperimento"), sia la proposta di aggiornamento della Direttiva 2004/40/CE. Specialmente con riferimento alle implicazioni in termini di misure per la tutela della salute dei lavoratori.

La comunicazione ricorda che la normativa alla base delle misure specifiche per la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (CEM) è il Titolo VIII del D.Lgs 81/2008 (integrato dal cosiddetto decreto correttivo 106/2009) che costituisce il recepimento italiano della Direttiva Comunitaria 2004/40/CE.

Nel Capo I del Titolo VIII, dedicato alle "Disposizioni generali sulla protezione dal rischio da agenti fisici", viene introdotto il concetto di gruppi con particolare sensibilità al rischio, laddove viene stabilito che le misure previste dall'articolo 182 (Disposizioni miranti a eliminare o ridurre i rischi,) devono tenere conto anche delle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori (articolo 183). E si indica che (articolo 184) i lavoratori esposti a rischi derivanti dall'esposizione a rischi fisici, debbono essere informati e formati sui risultati della valutazione, sui possibili rischi da esposizione, incluse le condizioni di maggiore suscettibilità e controindicazioni all'esposizione, sulle modalità per individuare e segnalare gli effetti avversi, sulle circostanze nelle quali hanno diritto a una sorveglianza sanitaria, sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione, inclusa la segnaletica relativa, e sull'uso corretto dei dispositivi di protezione e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie.

Se non esiste una prassi acquisita sul contenuto dell'informazione e formazione dei lavoratori, è da ritenere che un'informazione completa dovrebbe comprendere anche un'equilibrata presentazione delle conoscenze sugli eventuali effetti cronici sospettati, inclusa quindi la classificazione IARC relativa ad ELF (bassissime frequenze) e RF (radiofrequenze), con le motivazioni. Indicazioni al proposito possono essere reperite nelle Linee di indirizzo per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a Radiazioni Non Ionizzanti proposte dall'AIMR.

Rimandando ad una lettura integrale della comunicazione (si parla anche di valutazione dei rischi e di sorveglianza sanitaria) ci soffermiamo sul Capo IV dove vengono presi in considerazione in modo specifico i campi elettromagnetici.

Ricordiamo a questo proposito che la Direttiva 2012/11/UE ha rinviato dal 30 aprile 2012 al 31

ottobre 2013, il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della Direttiva 2004/40/CE. Proroga che vale anche per il Capo IV Titolo VIII del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 306, D.Lgs.81/08).

In relazione al Capo IV la comunicazione indica che le misure previste dal Testo Unico, riprendendo l'impostazione della Direttiva Comunitaria 2004/40 CE, sono mirate alla protezione dagli effetti considerati certi ("conosciuti") e che hanno una ricaduta in termini sanitari (rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine). Si tratta essenzialmente degli effetti di tipo deterministico indotti da esposizioni elevate.

E il Capo IV specifica anche che le misure previste sono volte alla prevenzione degli effetti avversi causati "...dalla circolazione di correnti indotte, dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto..." (articolo 206).

Se il Campo di applicazione per i CEM è specificato nell'articolo 206, nell'articolo 208 sono introdotti i "Valori limite di esposizione" ed i "Valori di azione", che sono riportati nell'allegato XXXVI.

Ed è presumibile che la revisione della Direttiva 2004/40/CE, se approvata, comporterà proprio delle variazioni a questi limiti. Tuttavia fino all'approvazione del testo definitivo, ed al recepimento in Italia di eventuali nuovi limiti, non vi sono novità relative all'entrata in vigore, né ai valori stessi.

L'autore riporta altri articoli significativi del Capo IV:

- l'articolo 209 dove sono incluse indicazioni più dettagliate per la identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi: ad esempio, sono previste le modalità per la valutazione o misurazione dei rischi, facendo riferimento a norme specifiche (ad esempio del CENELEC), oppure, in caso di carenza, alle buone prassi;
- gli articoli 210 e 217 forniscono le disposizioni relative alle misure per la prevenzione e protezione dei rischi, richiamando esplicitamente a tenere conto delle esigenze dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- nell'articolo 211 si parla ancora di sorveglianza sanitaria (SS): ne viene definita la periodicità, che è annuale o più frequente, se ritenuto necessario dal Medico competente. Anche per la SS preventiva e periodica, il cui obbligo non è ancora in vigore, non esiste una prassi acquisita, ma indicazioni al proposito possono essere reperite nelle già citate Linee di indirizzo per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a Radiazioni Non Ionizzanti dell'AIRM.

Venendo infine alla recente classificazione nel Gruppo 2B IARC dei CEM da 30 kHz a 300 GHz, tale classificazione non risulta introdurre significative variazioni per quanto riguarda la gran parte delle misure derivanti dal Titolo VIII, anche se sembra necessario tenerne conto almeno per quanto riguarda la informazione e formazione dei lavoratori.

Peraltro - continua la comunicazione - considerando che le misure generali di tutela previste dal Capo III, Sezione I, del D.Lgs.81/08 comprendono la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (articolo 15), la classificazione nel gruppo 2B delle RF (oltre a quella delle ELF) non può che costituire una ragione per porre una particolare attenzione all'eliminazione di esposizioni indebite, ed anche ad una minimizzazione dell'esposizione, secondo i criteri generali enunciati nell'articolo 15 stesso.

In particolare nel caso dell'esposizione a RF da uso di telefoni cellulari su autoveicoli, peraltro, una minimizzazione sarebbe di particolare utilità, anche in relazione all'aumento del rischio di incidenti stradali, connesso con interferenze sulla performance.

Il documento "Implicazioni per la tutela della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici", a cura di F. Gobba (Cattedra di Medicina del Lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia), comunicazione al 74° Congresso Nazionale SIMLII 2011, pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXIII n.3, supplemento, luglio/settembre 2011 è scaricabile all'indirizzo:

[http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130328\\_Gimle\\_lavoratori\\_campi\\_elettromagnetici.pdf](http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130328_Gimle_lavoratori_campi_elettromagnetici.pdf)

## **SULL'OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO RIPETITIVO**

Da: PuntoSicuro  
<http://www.puntosicuro.it>  
28 marzo 2013  
di Anna Guardavilla

Una sentenza della Cassazione relativa alla carente valutazione dei rischi dei lavoratori addetti alle pulizie dei vetri relativamente al pericolo di caduta dall'alto, alle posture incongrue e allo stress da lavoro ripetitivo.

La Cassazione Penale, con la sentenza dell'8 marzo 2013 n.11062, ha confermato la condanna di un datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un lavoratore addetto a lavori di pulizia il quale, mentre stava salendo lungo una scala a pioli, è caduto dalla stessa riportando lesioni gravi. Il Tribunale aveva accertato, sulla base delle dichiarazioni del lavoratore, che la caduta era dovuta all'eccessiva stanchezza del lavoratore, giunto alla fine della giornata lavorativa all'ultimo vetro da pulire in quel sito, prima di passare il giorno successivo ad altro luogo di lavoro.

Al datore di lavoro era stato contestato di non aver operato la valutazione del rischio da caduta dall'alto, da posture incongrue e da stress da lavoro ripetitivo; in particolare il Tribunale riteneva che tanto la stanchezza che la conseguente caduta fossero da ascrivere alla mancata valutazione dei rischi sopra ricordati che qualora eseguita avrebbe consentito di prevedere modalità operative tali da ridurre lo stress da lavoro ripetitivo e da postura. Secondo il Giudice di primo grado, tale circostanza era anche dimostrata dal fatto che l'organo di vigilanza aveva impartito una prescrizione avente quale contenuto proprio la valutazione dei rischi in oggetto e che la stessa era stata adempiuta, sicché la valutazione dei rischi dopo di allora conteneva la previsione di una "apposita procedura, che limita la durata di tali operazioni, per evitare affaticamenti e rischi derivanti da lavori ripetitivi", con l'assegnazione del lavoratore ad altra mansione che non comporti affaticamento bio-meccanico ogni due ore di lavoro di pulizia di vetri con scale o trabattelli, nonché altre misure dirette a fronteggiare i rischi in questione.

La Corte di Appello, nel confermare la sentenza di condanna, aveva aggiunto che il lavoratore era salito sulla scala senza attendere il collega che si era momentaneamente allontanato, pertanto operando in condizioni difformi da quelle solitamente osservate (lavoro in coppia, con alternanza sulla scala). Ciò a ragione della volontà di terminare rapidamente il lavoro, trattandosi dell'ultimo vetro da pulire. Tale condotta del lavoratore, tuttavia, non integrava causa da sola sufficiente a determinare l'infortunio, atteso che le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore anche da negligenze, imprudenze, imperizie che egli stesso possa compiere e considerato altresì che il comportamento del lavoratore non poteva ritenersi eccezionale o anormale.

La Cassazione rigetta a sua volta il ricorso dell'imputato e dà ragione al Tribunale secondo il quale l'evento era stato determinato dalla situazione di stress e di stanchezza del lavoratore, dovuta all'effettuazione in serie di un lavoro ripetitivo e che richiedeva una postura e dei movimenti disergonomici, con accentuazione dei rischi a causa delle modalità operative correnti, quali il trasporto delle necessarie attrezzature di pulizia da parte del lavoratore, durante la salita sulla scala, e la necessità di svolgere il lavoro in tempi estremamente ristretti.

La Corte precisa quindi che è altamente probabile che se quelle condizioni di lavoro fossero state differenti (quelle poste in essere dopo il sinistro) l'infortunio non si sarebbe verificato e ricorda che in tema di reati colposi, la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento antiguridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno (Sez.4, n.19512 del 14/02/08).

Secondo la Suprema Corte, poi, il ricorrente ha torto quando sostiene nel ricorso che l'omissione consistette nella mera errata redazione delle schede di valutazione del rischio, in quanto ri-

sulta ormai accertato che egli omise di elaborare all'esito della valutazione dei rischi, il prescritto documento contenente una relazione esaustiva dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, con riguardo ai rischi specifici dei lavoratori addetti alle pulizie dei vetri relativamente al pericolo di caduta dall'alto, alle posture incongrue e allo stress da lavoro ripetitivo.

E allorché il ricorrente cita, a sostegno delle sue argomentazioni, la deposizione di un dipendente dell'Asur, per il quale se avesse rinvenuto contrassegnate le diciture "rischio caduta dall'alto", "rischio movimento ripetitivo arti superiori" e "rischio stress da lavoro ripetitivo" avrebbe ritenuto la valutazione dei rischi immune da censure, a parere della Corte egli in realtà non fa che confermare la mancata valutazione dei rischi indicati dall'imputazione.

Per quanto attiene poi alla condotta imprudente del lavoratore, la Cassazione conclude ricordando che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez.4, n.23292 del 28/04/2011) e che, in questo caso, non vi è incertezza in ordine al fatto che il lavoratore abbia comunque operato attendendo ai compiti che gli erano stati assegnati.

In materia di omessa valutazione dei rischi da movimenti ripetuti, un interessante precedente giurisprudenziale (nel quale però tale omissione viene messa in relazione non ad un infortunio come nella sentenza appena analizzata bensì a malattie professionali) è rappresentato da Cass.Pen. Sez.IV, 20 febbraio 2012 n.6643, che ha condannato il Presidente del Consiglio di Amministrazione di una SpA avente ad oggetto la produzione di pizze fresche e surgelate che nella sua qualità di datore di lavoro non valutava il rischio da movimenti frequenti e ripetitivi degli arti superiori ed il rischio da movimentazione manuale dei carichi per la mansione di addetta alla preparazione ingredienti, e conseguentemente non individuava le opportune misure di prevenzione protezione.

In particolare, il tribunale ha dato atto di una segnalazione di malattia professionale pervenuta all'Azienda Sanitaria: nella comunicazione si evidenziava che due dipendenti della SpA, società operante nel settore della produzione di prodotti alimentari, lamentavano patologie agli arti superiori. Le lavoratrici in questione erano due operaie addette alla preparazione degli ingredienti. Detta attività comportava anche la movimentazione e il sollevamento manuale di carichi con particolare frequenza nell'arco della giornata lavorativa.

E i relativi accertamenti, condotti da personale della competente ASL, evidenziarono che la società aveva omesso di valutare il rischio specifico concernente tali movimentazioni.

Da qui il verbale di prescrizione in cui al datore di lavoro si contestava di non aver valutato il rischio di movimenti frequenti e ripetitivi degli arti superiori ed il rischio da movimentazione manuale dei carichi e di non aver individuato le relative misure, con la prescrizione di valutare le condizioni di salute connesse alla mansione di addetta alla preparazione ingredienti, comportante il rischio suddetto.

Sul tema della movimentazione manuale dei carichi vi è un'altra interessante sentenza del 2012 (Cass.Pen. Sez. III, 4 luglio 2012 n.25739) che ha condannato il Presidente del Consiglio di Amministrazione di un supermercato per non aver adeguatamente valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le misure di prevenzione e protezione da adottarsi per la movimentazione di materiali (oltre al gerente del punto vendita del supermercato - per un altro illecito connesso - sul quale la Cassazione si esprime così: tale figura professionale rientra nella categoria dei dirigenti sul piano della salute e sicurezza).

In particolare, secondo la Corte il motivo di ricorso - con cui si lamenta [...] che il documento di valutazione del rischio elaborato dal datore di lavoro non sarebbe inadeguato, perché, rispetto all'attività concretamente svolta dei dipendenti, la movimentazione [...] non costituirebbe un rischio specifico, ma solo un rischio generico "equivalente, praticamente, a quello del normale cliente" - è manifestamente infondato.

La Sentenza n.11062 del 8 marzo 2013 della Corte di Cassazione Sezione IV Penale "La mancanza del documento contenente una relazione esaustiva dei rischi specifici dei lavoratori addetti alle pulizie dei vetri relativamente al pericolo di caduta dall'alto, alle posture incongrue e allo stress da lavoro ripetitivo" è scaricabile all'indirizzo:

[http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=8732:cassazione-penale-sez-4-08-marzo-2013-n-11062-caduta-da-una-scala-a-pioli-e-omessa-valutazione-dei-rischi-relativi-al-pericolo-di-caduta-dallalto-alle-posture-incongrue-e-allo-stress-da-lavoro-ripetitivo&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8732:cassazione-penale-sez-4-08-marzo-2013-n-11062-caduta-da-una-scala-a-pioli-e-omessa-valutazione-dei-rischi-relativi-al-pericolo-di-caduta-dallalto-alle-posture-incongrue-e-allo-stress-da-lavoro-ripetitivo&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60)

## **ACCORDO STATO REGIONI SU FORMAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO**

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

02 aprile 2013

Il patentino di abilitazione specifica degli operatori per le attrezzature non sostituisce gli obblighi di informazione e formazione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

Pubblichiamo un articolo tratto da "L'elmetto giallo" il periodico di informazione di Asle - Rlst rivolto a imprese e lavoratori del settore edile.

### **ACCORDO STATO REGIONI SU ATTREZZATURE DA LAVORO**

Individuare le attrezzature da lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori spetta alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni così come prevede il comma 5 dell'art. 73 del D.Lgs 81/08.

Con l' accordo tra Stato e Regioni siglato il 22 febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2012 n. 60 si dà finalmente concretezza a un adempimento atteso dal 2008.

L'accordo citato riguarda l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.

I lavoratori sono i soggetti a cui è indirizzata l'azione di formazione e informazione specifica. In ottemperanza alla legge essi devono essere informati e opportunamente formati circa l'utilizzo di particolari attrezzature da lavoro che richiedono una specifica conoscenza per il loro corretto funzionamento in piena sicurezza.

Tra le attrezzature soggette a questo tipo di informazione-formazione specifica rientrano anche numerosi macchinari utilizzati nei cantieri edili quali:

- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- macchine movimento terra;
- pompe per calcestruzzo.

Ai datori di lavoro e ai lavoratori si ricorda che la formazione specifica prevista dall'accordo per queste attrezzature non è da considerarsi sostitutiva della formazione obbligatoria spettante, comunque, a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs.81/08.

In altre parole, il rilascio del così detto "patentino" per l'utilizzo di determinate attrezzature non costituisce affatto un percorso sostitutivo o una diversa modalità di formazione alla sicurezza, ma rappresenta un ulteriore obbligo per il datore di lavoro rispetto a quelli di informazione e formazione già previsti.

Dunque, il lavoratore prima di essere adibito alla conduzione di tali attrezzature dovrà essere abilitato per la tipologia di attrezzature e quindi informato, formato e addestrato sulla attrezzatura specifica in uso, ed alla pratica di essa secondo le specifiche previste dal costruttore nell'apposito libretto di istruzioni.

Per alcune attrezzature, poi, l'accordo Stato Regioni individua anche le sottocategorie, vediamo in dettaglio alcuni esempi. Tra i "carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo" si evidenziano:

- carrelli semoventi a braccio telescopico;
- carrelli industriali semoventi;
- carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi.

Le Macchine movimento terra sono classificate come segue:

- escavatori idraulici con massa operativa maggiore di 6.000 Kg;
- escavatori a fune;

- pale caricatrici frontali con massa operativa maggiore di 4.500 Kg;
- terna: macchina semovente a ruote o a cingoli, dotata di cassone aperto, progettata sia per il montaggio di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore;
- autoribaltabile a cingoli con massa operativa maggiore di 4.500 kg;
- pompa per calcestruzzo: dispositivo capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

Il numero 7 del periodico di informazione di ASLE-RLST "L'elmetto giallo" è scaricabile all'indirizzo:

[http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130205\\_Asle\\_Elmetto\\_Giallo\\_N\\_7.pdf](http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130205_Asle_Elmetto_Giallo_N_7.pdf)